



COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina

Verbale n. 03/2026

Oggetto: Bilancio di Previsione 2026-2028.

L'anno 2026, il giorno 29 del mese di gennaio, presso il proprio studio in Alcamo,

29.1.2026

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto dalla *Dott.ssa Roberta Marino* in gestione monocratica,

si è adunato per la redazione del parere sullo schema di bilancio di previsione 2026-2028, giusta proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, per come approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.1.2026, con deliberazione n. 33 di Reg., operando ai sensi e nel rispetto:

- ✓ del [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- ✓ del [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ del [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ dei principi contabili generali e applicati;
- ✓ dello Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- ✓ dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Visti

- ✓ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

presenta

l'allegata relazione quale parere alla proposta di deliberazione inerente all'approvazione del **Bilancio di Previsione 2026-2028**, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

Roberta Marino



COMUNE DI CAPRI LEONE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE
dell'Organo di Revisione Economico
Finanziario sulla proposta di
Bilancio di Previsione 2026-2028
e documenti allegati

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	3
ACCERTAMENTI PRELIMINARI	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	7
Gestione dell'Esercizio 2024	7
BILANCIO DI PREVISIONE	8
1. Riepilogo generale entrate per titoli	8
2. Riepilogo generale spese per titoli	9
Disavanzo tecnico e/o di amministrazione	10
2.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)	11
3. Previsioni di cassa	13
4. Verifica equilibrio di parte corrente	15
5. Entrate e spese di carattere non ripetitivo	16
6. Equilibrio di Bilancio e vincoli di finanza pubblica	17
7. La Nota Integrativa	18
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	19
8. Verifica della coerenza interna	19
8.1. Verifica contenuto informativo e illustrativo del Documento Unico di Programmazione.	19
8.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore	19
8.2.1. Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici	19
8.2.2. Programmazione triennale di acquisti di beni e servizi	20
8.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale	20
8.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.	20
8.2.5 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.	21
9. Verifica della coerenza esterna	21
9.1. Equilibri di finanza pubblica	21
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI	22
A) ENTRATE	22
Entrate da fiscalità locale	22
Proventi dei servizi pubblici	23
Gestione Acquedotto e Depurazione acque reflue * Servizio Idrico	23
Sanzioni amministrative da codice della strada	24
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	24
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	25
Spese di personale	25
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	26
Spese per acquisto beni e servizi	26
Spese per organi di indirizzo, direzione e controllo	26
Fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.)	27
Fondo di riserva di competenza	29
Fondo di riserva di cassa	29
Fondi per spese potenziali	29
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	30
ORGANISMI PARTECIPATI	31
Gestione Organismi Partecipati	31
Revisione straordinaria delle partecipazioni	32
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche	32
Garanzie rilasciate	32
Spese di funzionamento e gestione del personale	32
SPESE IN CONTO CAPITALE	33
INDEBITAMENTO	35
Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa Depositi e Prestiti	36
Contratti di leasing e Contratti di partenariato pubblico-privato	36
GESTIONE BUROCRATICA DELL'ENTE	37
OSSERVAZIONI – SUGGERIMENTI - RACCOMANDAZIONI	38
CONCLUSIONI	39

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

Premesso che

- è stato nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2023, esecutiva a termine di legge dalle ore 00:01 del 16.04.2023;
 - l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'[allegato 9 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#);
 - ha ricevuto in data 26.1.2026 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027, come approvato dalla Giunta Comunale in data 26.1.2026, con deliberazione n. 33, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
- **nell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni:**
 - a) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2025;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'[articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#);
 - **nel punto 9.3 - lettere g) ed h) - del Principio Contabile applicato allegato 4/1 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni:**
 - h) il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
 - **nell'articolo 172 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni:**
 - i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale l'Ente ha verificato la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della [Legge 18.04.1962, n. 167](#), della [Legge 22.10.1971, n. 865](#) e della [Legge 05.08.1978, n. 457](#), che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area e/o di fabbricato;
 - j) le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 - k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia riferita al rendiconto della gestione per l'esercizio 2024, ultimo approvato (allegato b) del Decreto Ministeriale 04.08.2023);
 - l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio;

- m) piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all'allegato a) del Decreto Ministeriale 04.08.2023;

• **necessari per l'espressione del parere:**

- n) il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) predisposto conformemente [all'articolo 170 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni](#);
- o) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici, di cui [all'articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36](#), secondo l'allegato i.5 al codice con la disciplina di dettaglio degli schemi tipo;
- h) il piano triennale relativo agli acquisti di forniture e servizi che contiene gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiori a euro 140.000,00, di cui [all'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36](#), secondo l'allegato i.5 al codice con la disciplina di dettaglio degli schemi tipo;
- i) gli effetti economici della programmazione triennale del fabbisogno di personale ([articolo 91 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, articolo 6 ter e 35, comma 4, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448](#))¹, in uno al DUP;
- j) la delibera di Giunta Comunale di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della Strada;
- k) le delibere e/o le determinazioni inerenti alle aliquote e le tariffe per i tributi locali quali IMU, Addizionale Comunale IRPEF, Canone Unico, ecc.;
- l) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui [all'articolo 58, comma 1, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 06.08.2008, n. 133](#);
- m) i limiti massimi di spesa disposti dagli [articoli 6 e 9 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122](#) e da successive norme di finanza pubblica;
- n) l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'articolo 1, comma 460, della Legge 11.12.2016, n. 232;
- o) prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dell'articolo 1, comma 557, della [Legge 27.12.2006, n. 296](#).
- p) l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti;
- q) i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- r) il programma delle collaborazioni autonome di cui [all'articolo 46 del Decreto-legge 25.06.2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 06.08.2008, n. 133](#);
- s) il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione disposto dall'[articolo 46, comma 3, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 06.08.2008, n. 133](#);

mentre risulta carente della seguente documentazione:

- I. della sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138, 146 e 147 della [Legge 20.12.2012, n. 228](#), in quanto non previste;
- II. delle risultanze dei rendiconti dei soggetti eventualmente da considerare nel gruppo "amministrazione pubblica" relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce di cui al punto 9.3 - lettere g) ed h) - del Principio Contabile applicato allegato 4/1 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

¹ Vedasi "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08.05.2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 09.07.2018 – nota avviso n. 0026020 del 09.07.2018.

Visti

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/1 ed allegato 4/2;
- le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di Revisione Economico Finanziario;
- i Regolamenti relativi ai tributi comunali;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del TUEL;
- il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'[articolo 239, comma 1, lettera b\), del TUEL](#).

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

- Le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità – sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell’articolo 162, comma 5, del TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.
- L’Ente ha gestito in esercizio provvisorio ed ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall’articolo 163 del TUEL.
- L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall’allegato 4/1 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni);
- L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2026-2028;
- L’ente ha rispettato il divieto di assunzione di cui al comma 1-quinquies e comma 1-octies dell’articolo 9 del Decreto-legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2016, n. 160, nel testo modificato dall’articolo 1, comma 904, della Legge 30.12.2018, n. 145.
- L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, secondo gli schemi di cui al Decreto Ministeriale 22.12.2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.
- L’Ente ha deliberato le aliquote dei tributi propri (addizionale IRPEF, I.M.U., ...).
- L’Ente ha provveduto alla corretta contabilizzazione secondo quanto previsto dal principio contabile 4/2, punto 3.20-bis, per le anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l’esercizio.
- L’Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui all’articolo 1, comma 866, della Legge 27.12.2017, n. 205, così come modificato dall’articolo 11-bis, comma 4, del Decreto-legge 14.12.2018, n. 135², convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.02.2019, n. 12.
- L’impostazione del bilancio di previsione 2026-2028 è tale da garantire il rispetto:
 - a) degli equilibri nei termini previsti dall’articolo 162 del TUEL;
 - b) del saldo di competenza d’esercizio non negativo ai sensi articolo 1, comma 821, della Legge 30.12.2018, n. 145, con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal Decreto Ministeriale 01.08.2019.

² utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

Gestione dell'Esercizio 2024

Il Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 30.4.2025 ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2024.

Da tale rendiconto risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- gli accantonamenti risulterebbero congrui.

La gestione dell'esercizio 2024 si è chiusa con un **risultato di amministrazione** al 31.12.2024 così distinto, ai sensi dell'[articolo 187 del TUEL](#):

Risultato di amministrazione (+/-)	5.281.205,14
di cui:	
a) Fondi accantonati	9.162.481,69
b) Fondi vincolati	84.136,73
c) Fondi destinati ad investimento	130.994,18
d) Fondi liberi	0,00
Avanzo/Disavanzo	-4.096.407,46

Con deliberazione consiliare n. 32 del 04.12.2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui che ha determinato un **disavanzo** pari ad euro 2.513.547,66 (nel rispetto del Decreto del Ministero Economia del 02.04.2015) ed è stato disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti di euro 83.785,00.

Pertanto, il risultato di amministrazione al 31.12.2024, nel risentire anche di tale attività riaccertativa, chiude con un risultato negativo.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre, così come attestato dal Responsabile dei Servizi Finanziari, degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2022	2023	2024
Fondi di Cassa al 31.12	240.668,57	289.793,95	47.011,85
Anticipazioni di Tesoreria al 31/12	0,00	0,00	0,00
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00

L'Ente ha provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata al 01.01.2025 sulla base del [principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#) (vedasi Determinazione Settoriale n. 212 del 13.03.2024).

L'Ente, in disavanzo nell'esercizio 2024, **ha rispettato** i criteri enunciati nell'articolo 1, commi da 897 a 900, della Legge 30.12.2018, n. 145, per l'applicazione dell'avanzo vincolato.

BILANCIO DI PREVISIONE**1. Riepilogo generale entrate per titoli**

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria ha verificato, che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il Bilancio di Previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 162 del TUEL.

Le previsioni di competenza per gli anni 2026, 2027 e 2028 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2025, sono così formulate:

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	Previsioni		
				ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	32.500,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione di cui avanzo- utilizzato anticipatamente di cui Fondo anticipazione di liquidità		previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza	348.422,82 0,00 0,00	171.981,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Fondo di Cassa al 1/1 dell'esercizio di riferimento		previsioni di cassa	47.011,85	0,00	
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.926.672,17	previsione di competenza previsione di cassa	2.720.036,49 6.808.505,18	2.999.483,66 3.926.155,83	2.990.721,28 2.909.024,10
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.471.236,08	previsione di competenza previsione di cassa	3.136.512,12 4.140.824,69	2.408.037,05 3.879.273,13	2.141.706,29 2.141.706,29
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.991.002,80	previsione di competenza previsione di cassa	1.090.675,15 3.165.705,61	1.089.457,43 2.580.460,23	1.035.513,01 1.035.513,01
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	9.325.334,12	previsione di competenza previsione di cassa	12.683.863,91 15.011.710,43	5.268.736,19 12.594.070,31	34.441.038,70 28.709.884,82
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60000 TITOLO 6	Accensione prestiti	264.080,98	previsione di competenza previsione di cassa	348.196,23 379.453,24	0,00 264.080,98	0,00 0,00
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.741.632,60 10.741.632,60	10.870.532,19 10.870.532,19	11.000.978,58 11.000.978,58
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	59.544,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.345.957,20 6.370.620,53	6.394.976,50 6.454.520,50	6.464.516,22 6.464.516,22
TOTALE TITOLI		17.037.870,15	previsione di competenza previsione di cassa	37.066.873,70 46.618.452,28	29.031.223,02 40.569.093,17	58.074.474,08 52.261.623,02
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		17.037.870,15	previsione di competenza previsione di cassa	37.447.796,52 46.665.464,13	29.203.204,53 40.569.093,17	58.074.474,08 52.261.623,02

2. Riepilogo generale spese per titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					dell'ANNO 2026	dell'ANNO 2027	dell'ANNO 2028
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			536.881,99	560.555,49	466.063,19	442.389,70
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.047.790,41	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.321.630,31 0,00 7.901.283,70	5.778.404,28 604.982,73 0,00 8.648.238,99	5.374.297,24 167.110,00 0,00 	5.309.565,70 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	10.220.637,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.123.398,43 0,00 16.016.240,17	5.276.736,19 4.656.981,12 0,00 13.497.374,03	34.441.038,70 11.300.000,00 0,00 	28.709.884,82 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	7.233,61	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 7.233,61	0,00 0,00 0,00 7.233,61	0,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	315.618,80 0,00 315.618,80	321.999,88 0,00 0,00 321.999,88	327.580,15 0,00 0,00 	334.288,00 0,00 0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	235.809,35	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.741.632,60 0,00 10.741.632,60	10.870.532,19 0,00 0,00 11.106.341,54	11.000.978,58 0,00 0,00 	11.000.978,58 0,00 0,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.530,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.345.957,20 0,00 6.353.776,26	6.394.976,50 0,00 0,00 6.412.506,50	6.464.516,22 0,00 0,00 	6.464.516,22 0,00 0,00
	TOTALE TITOLI	12.529.001,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	36.848.237,34 0,00 41.335.785,14	28.642.649,04 5.261.963,85 0,00 39.993.694,55	57.608.410,89 11.467.110,00 0,00 	51.819.233,32 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.529.001,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.385.119,33 0,00 41.335.785,14	29.203.204,53 5.261.963,85 0,00 39.993.694,55	58.074.474,08 11.467.110,00 0,00 	52.261.623,02 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il [principio generale n. 16](#) e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Disavanzo tecnico e/o di amministrazione

Gli importi previsti per l'anno 2026, 2027 e 2028 fanno riferimento ad un importo di:

- a) euro **41.286,26** derivante dal disavanzo della gestione dell'esercizio 2019, generatosi dall'applicazione del sistema ordinario nel calcolo del Fondo Credito di Dubbia Esigibilità rispetto al sistema semplificato adottato sino all'esercizio 2018, per il quale l'Ente ha inteso procedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 quater del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.02.2020, n. 8, il cui ripiano avviene nei 15 esercizi successivi a decorrere dall'esercizio 2021.
- b) euro **83.785,00** derivante dal riaccertamento straordinario dei residui;
- c) euro **317.318,44** derivante dal disavanzo della gestione dell'esercizio 2019, generatosi dall'emersione del Fondo Anticipazione di Liquidità dal Fondo Credito di Dubbia Esigibilità, per il quale l'Ente ha inteso procedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 ter del Decreto-legge 30.12.2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.02.2020, n. 8, come modificato dall'articolo 52 del D.L. 25.05.2021 n. 73, il cui ripiano avviene in 10 esercizi successivi a decorrere dall'esercizio 2021;
- d) euro **94.492,29** derivante dall'imputazione della quota di ripiano del disavanzo di amministrazione scaturente dal Rendiconto della gestione per l'esercizio 2022, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 188 del TUEL, limitatamente all'esercizio 2026;
- e) euro **23.673,50** derivante dall'imputazione della quota di ripiano del disavanzo di amministrazione scaturente dal Rendiconto della gestione per l'esercizio 2024, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 188 del TUEL, limitatamente all'esercizio 2026 e 2027.

A tal fine si ricorda che l'articolo 52 del Dl 73/2021, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, consente di effettuare il riparto del disavanzo derivante dalla ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità di cui al Dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti (aggiornato al 31 dicembre 2020) in dieci quote costanti, che devono essere iscritte nei bilanci di previsione, a partire dal 2021.

2.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'[allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#) e rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale Vincolato di spesa, l'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato, con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del F.P.V. di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del F.P.V.;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'articolo 183, comma 3, del TUEL in ordine al F.P.V. riferito ai lavori pubblici;
- e) l'esigibilità dei residui passivi coperti da F.P.V. negli esercizi di riferimento.
- f) la formulazione di cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal F.P.V.

Le fonti di finanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel bilancio per l'esercizio 2026, 2027 e 2028 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento	Importo
entrata corrente vincolata a...	-
entrata corrente vincolata a.....	-
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese personale	-
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	-
entrata in conto capitale	-
assunzione prestiti/indebitamento	-
altre risorse (da specificare)	-
Totale	-

La rappresentazione del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel bilancio per l'esercizio 2026 viene meglio illustrato nella seguente tabella:

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2026	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	0,00
FPV di parte corrente applicato	
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	0,00
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) iscritto in entrata per l'esercizio 2026	
Fonti di finanziamento:	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendico	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale Fondo Pluriennale Vincolato entrata di parte corrente	0,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale Fondo Pluriennale Vincolato entrata di parte capitale	0,00
TOTALE	0,00

Gli stessi valori valgono anche per gli anni 2027 e 2028.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato, anche mediante controlli a campione, che il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrisponda al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata dell'esercizio successivo, mentre non ha potuto verificare i cronoprogrammi di spesa. La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvate con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

3. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		Previsioni anno 2026
	Fondo di Cassa al 01.01 dell'esercizio di riferimento	-
Titoli		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.926.155,83
2	Trasferimenti correnti	3.879.273,13
3	Entrate extratributarie	2.580.460,23
4	Entrate in conto capitale	12.594.070,31
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	264.080,98
7	Anticipazioni da istituto tesoriere /cassiere	10.870.532,19
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.454.520,50
TOTALE TITOLI		40.569.093,17
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		40.569.093,17

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
		Previsioni anno 2026
Titoli		
1	Spese correnti	8.648.238,99
2	Spese in conto capitale	13.497.374,03
3	Spese per incremento attività finanziarie	7.233,61
4	Rimborso di prestiti	321.999,88
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere /cassiere	11.106.341,54
7	Spese per conto terzi e partite di giro	6.412.506,50
TOTALE TITOLI		39.993.694,55
SALDO DI CASSA		575.398,62

- Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e **non** sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
- Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto dell'[articolo 162, comma 6, del TUEL](#).
- L'Organo di Revisione Economico Finanziario:
 - a) ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata è stata calcolata **non** tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi;
 - b) rammenta che i singoli dirigenti e/o responsabili di P.O. e/o di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'[articolo 183, comma 8, del TUEL](#).

Il fondo iniziale di cassa **non** comprende la cassa vincolata.

L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

Titoli		Residui	Prev. Comp.	Totale	Prev.Cassa
	Fondo di Cassa al 01.01 dell'esercizio di riferimento	-	-	-	-
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	3.926.672,17	2.999.483,66	6.926.155,83	3.926.155,83
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.471.236,08	2.408.037,05	3.879.273,13	3.879.273,13
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.991.002,80	1.089.457,43	3.080.460,23	2.580.460,23
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	9.325.334,12	5.268.736,19	14.594.070,31	12.594.070,31
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	-	-
6	<i>Accensione prestiti</i>	264.080,98	-	264.080,98	264.080,98
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere</i>	-	10.870.532,19	10.870.532,19	10.870.532,19
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	59.544,00	6.394.976,50	6.454.520,50	6.454.520,50
Totale Generale delle Entrate		17.037.870,15	29.031.223,02	46.069.093,17	40.569.093,17
1	<i>Spese correnti</i>	2.047.790,41	5.778.404,28	7.826.194,69	8.648.238,99
2	<i>Spese in conto capitale</i>	10.220.637,84	5.276.736,19	15.497.374,03	13.497.374,03
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	7.233,61	-	7.233,61	7.233,61
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	-	321.999,88	321.999,88	321.999,88
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/ cassiere</i>	235.809,35	10.870.532,19	11.106.341,54	11.106.341,54
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	17.530,00	6.394.976,50	6.412.506,50	6.412.506,50
Totale Generale delle Spese		12.529.001,21	28.642.649,04	41.171.650,25	39.993.694,55
Saldo di Cassa		4.508.868,94	388.573,98	4.897.442,92	575.398,62

4. Verifica equilibrio di parte corrente

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'articolo 162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio: 0,00				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	560.555,49	466.063,19	442.389,70
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	6.496.978,14	6.167.940,58	6.086.243,40
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.778.404,28	5.374.297,24	5.309.565,70
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		710.955,70	387.664,93	387.664,93
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	321.999,88	327.580,15	334.288,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
<i>di cui fondo anticipazione di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 163.981,51	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	171.981,51	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	8.000,00		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		- 0,00	- 0,00	-

5. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge 31.12.2009, n. 196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

È definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Alcune entrate sono considerate, per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti; in particolare, l'allegato 7 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e tra la spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1, lettera g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b. condoni;
- c. gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d. entrate per eventi calamitosi;
- e. alienazione di immobilizzazioni;
- f. le accensioni di prestiti;
- g. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

6. Equilibrio di Bilancio e vincoli di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

Dal 2019, dunque, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

L'Ente deve considerarsi “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni (comma 821).

L'equilibrio è riscontrabile nella tabella inserita al paragrafo 9.1 della presente relazione.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'articolo 1, comma 867, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), estende fino al 2020³ la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (*ex articolo 7, comma 2, del Decreto-legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015, n. 122*), anche per spesa corrente.

L'ente **si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente.

L'Ente **si è avvalso** della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti secondo quanto disposto dalla circolare CDP 13/03 del 04.04.2023).

³ La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

7. La Nota Integrativa

La Nota Integrativa, allegata al bilancio di previsione, come disposto dall'[articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#), dovrebbe contenere tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali [dall'articolo 172, comma 1, lettera a\) del TUEL](#);
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza interna

Si ritiene che le previsioni per gli anni 2026-2028 siano coerenti con il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. - e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici e di acquisti di beni e servizi, piano alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare, ecc.).

8.1. Verifica contenuto informativo e illustrativo del Documento Unico di Programmazione.

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato è stato predisposto dalla Giunta Comunale secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione ([Allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#)), e deve essere adottato dal Consiglio Comunale con apposita delibera, prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, sulla quale l'Organo di Revisione Economico Finanziario ha espresso il relativo parere n. 2 del 27.1.2026 al quale si rimanda quale parte integrante della presente relazione.

8.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il D.U.P. – Documento Unico di Programmazione – contiene (anche come rimandi alle relative deliberazioni) i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore, che devono essere coerenti con le previsioni di bilancio e precisamente:

8.2.1. Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato redatto conformemente alle indicazioni di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e dagli schemi allegati all'allegato I.5 del medesimo Decreto, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 46 del 18.12.2025 sulla quale l'Organo di Revisione Economico Finanziario ha espresso il relativo parere al quale si rimanda.

Lo schema del programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi del citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n. 14.

Nello stesso sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 150.000,00 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori e progetti esecutivi approvati;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione;
- d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Gli importi inclusi nello schema di bilancio relativi ad interventi con onere a carico dell'Ente trovano comunque riferimento nel bilancio di previsione 2026-2028.

Si ricorda, anche in questa sede, che il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

8.2.2. Programmazione triennale di acquisti di beni e servizi

Il programma di forniture e servizi di importo unitario stimato pari e/o superiore ad euro 140.000,00 è stato redatto conformemente a quanto disposto all'articolo 37 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e dagli schemi allegati all'allegato I.5 del medesimo Decreto.

Il programma *de quo* è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 48 del 18.12.2025 sulla quale l'Organo di Revisione Economico Finanziario ha espresso il relativo parere al quale si rimanda

8.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione economica del fabbisogno di personale prevista dall'[articolo 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449](#) e dall'[articolo 6 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165](#), è prevista nel D.U.P. e tiene conto delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della Pubblica Amministrazione" emanate in data 08.05.2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicate in G.U.R.I. del 27.07.2018, n. 173 e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – del 17.03.2020 recante "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" attuativo dell'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ha modificato radicalmente il calcolo della capacità assunzionale degli enti locali.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2026-2028 tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale ed è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno ed è allegato al DUP 2026-2028.

L'atto, oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

È stato verificato:

- che il Comune di Capri Leone appartiene, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato DM alla fascia demografica d) dei comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti, per i quali il valore soglia di virtuosità del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al 27,20%;
- che la spesa del personale di riferimento a quella dell'ultimo rendiconto approvato (2024);
- che la percentuale si colloca al di sotto del valore soglia di incidenza della spesa del personale, individuato ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 17.3.2020 (quantificato per i comuni di fascia di popolazione cui appartiene il Comune di Capri Leone nel 27,20%),
- che in base alla suddetta percentuale il Comune di Capri Leone non rientra in una delle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto citato ossia, nella fattispecie dei comuni con alta incidenza della spesa di personale (31,20%) ed è tenuto ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%.

8.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Il piano triennale, redatto ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del Decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 27.11.2025 per la quale è stato rilasciato relativo parere al quale si rimanda in seno alla deliberazione medesima.

8.2.5 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

L'articolo 57, comma 2, del Decreto-legge 26.10.2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19.12.2019, n. 157⁴, ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (*ex articolo 2, comma 594, della Legge 24.12.2007, n. 244*).

9. Verifica della coerenza esterna

9.1. Equilibri di finanza pubblica

L'articolo 1, commi da 819 a 826, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da circa un ventennio.

Dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 (depositata il 29.11.2017) e n. 101 del 2018 (depositata il 17.05.2018), gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata sia l'Avanzo di Amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (articolo 1, comma 820, Legge 30.12.2018, n. 145).

Dall'anno 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

L'Ente si considererà **“in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”**, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, di cui all'allegato 10 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni (articolo 1, comma 821, Legge 30.12.2018, n. 145, come modificato dal Decreto Ministeriale 01.08.2019).

In particolare, nella riunione del 11.12.2019, ARCONET ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di Competenza **(W1) non negativo**, l'Ente deve tendere al rispetto dell'“Equilibrio di Bilancio” **(W2)** che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente stesso di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

⁴ **A decorrere dall'anno 2020**, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

- a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI**A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2026-2028, alla luce della manovra disposta dall'Ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale**Addizionale Comunale all'Irpef**

L'Ente ha applicato, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 390, l'Addizionale Comunale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dello 0,80%.

Il gettito è così previsto:

Rendiconto 2024	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
€. 322.212,00	€. 240.000,00	€. 271.765,35	€. 271.765,35

Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

Il gettito stimato per Imposta Municipale Propria - IMU - è così composto:

	Rendiconto 2024	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
IMU	502.777,57	790.616,02	809.704,65	809.704,65
Totale	502.777,57	790.616,02	809.704,65	809.704,65

L'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, della Legge 27.12.2019, n. 160.

L'Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.09.2020, ha approvato il Regolamento Comunale della nuova Imposta Municipale Propria - IMU.

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Il gettito stimato per Tassa sui Rifiuti - TARI - è così composto:

	Rendiconto 2024	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
TARI	867.769,00	897.341,41	908.109,51	908.109,51
Totale	867.769,00	897.341,41	908.109,51	908.109,51

L'articolo 1, comma 780, della Legge 27.12.2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Per la Tassa sui Rifiuti - TARI - istituita con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, l'Ente ha previsto nel bilancio 2026-2028 quanto previsto dal PEF Rifiuti 2024-2025, nell'attesa della predisposizione del nuovo PEF 2026-2029.

La tassa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Nella determinazione dei costi, ai sensi dell'articolo 1, comma 653, della Legge 27.12.2013, n. 147, l'Ente *non ha* tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard, secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione della vitata normativa e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31.10.2019, n. 443.

Altri Tributi Comunali

L'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 27/12/2019 n. 160 istituisce e disciplina il Canone Unico di Concessione, autorizzazione o esposizione Pubblicitaria che sostituisce dal 01.01.2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Proventi dei servizi pubblici

Si osserva come i servizi a domanda individuale raggruppano quelle attività gestite dall'ente che non sono intraprese per obbligo istituzionale, vengono utilizzate a richiesta dell'utente e, infine, non sono erogate per legge a titolo gratuito.

Ad ogni servizio a domanda individuale corrisponde un costo, per il quale il Comune deve prevedere – così come impone la legge – una copertura minima del 36%, attraverso il contributo degli utenti che usufruiscono del servizio stesso.

Gestione Acquedotto e Depurazione acque reflue * Servizio Idrico

L'Ente gestisce il servizio idrico "in economia" e quindi direttamente la captazione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e che pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato.

Le relative tariffe non sono modificate dal Consiglio comunale, per cui sono confermate quelle dell'esercizio precedente.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

TIPOLOGIA	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
sanzioni ex art. 208, c. 1 cds	25.000,00	25.000,00	25.000,00
sanzioni ex art. 142, c. 12 cds	20.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate	45.000,00	25.000,00	25.000,00

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 12.500,00 per sanzioni ex [articolo 208, comma 1, del codice della strada](#);
- euro 20.000,00 per sanzioni ex [articolo 142, comma 12, del codice della strada](#).

Con delibera di Giunta Comunale n. 368 del 11.12.2025 la somma di euro 12.500,00 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli [articoli 142 e 208](#), comma 4, del codice della strada, come modificato dalla [Legge 29.07.2010, n. 120](#).

La Giunta Comunale ha destinato la somma di euro 0,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato che l'Ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il Decreto Ministeriale 29.08.2018.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

L'articolo 1, comma 460, della Legge 11.12.2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni, ha previsto che dal 01.01.2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

E' stato verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2026, 2027 e 2028 per macroaggregati di spesa corrente, confrontate con la spesa risultante dal Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2024, vengono dettagliate nella sottostante tabella:

Macroaggregati		Rendiconto 2024	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
101	redditi da lavoro dipendente	1.293.131,78	1.480.985,18	1.510.192,57	1.510.192,57
102	imposte e tasse a carico ente	78.515,72	92.951,76	93.548,79	95.348,79
103	acquisto beni e servizi	3.160.180,40	2.371.795,87	2.268.865,30	2.268.865,30
104	trasferimenti correnti	477.897,97	758.291,80	821.115,55	761.115,55
105	trasferimenti di tributi (Regioni)				
106	fondi perequativi (Regioni)				
107	interessi passivi	176.171,81	157.502,44	151.125,52	144.593,98
108	altre spese per redditi di capitale				
109	rimborsi e poste correttive delle entrate				
110	altre spese correnti	383.383,55	916.877,23	529.449,51	529.449,51
TOTALE		5.569.281,23	5.778.404,28	5.374.297,24	5.309.565,70

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2026-2028 tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'[articolo 3, comma 5 e 5 quater del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114, dall'articolo 1, comma 228, della Legge 28.12.2015, n. 208, dall'articolo 16 comma 1 bis, del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2016, n. 160 e dall'articolo 22 del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96](#) sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato e dall'articolo 1, [comma 762, della Legge 28.12.2015, n. 208](#);
- dei vincoli disposti dall'[articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122](#) sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'articolo 1, comma 557, della [Legge 27.12.2006, n. 296](#), rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;
- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dall'articolo 1, [comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208](#).

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

Descrizione	Media 2011/2013 *	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2027
Spese macroaggregato 101	1.708.279,49	1.480.985,18	1.510.192,57	1.510.192,57
Spese macroaggregato 103	2.115,62	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	112.716,20	92.951,76	93.548,79	95.348,79
Reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese:				
Totale spese di personale (A)	1.823.111,31	1.573.936,94	1.603.741,36	1.605.541,36
(-) Componenti escluse (B)	55.724,11	134.660,11	134.660,11	134.660,11
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.767.387,20	1.439.276,83	1.469.081,25	1.470.881,25
* (ex art. 1, comma 557, Legge 27.12.2006, n. 296)				

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, si intendono:

- a) per "collaboratori" i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici;
- b) per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- c) per "incarichi di studio" gli incarichi consistenti in una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- d) per "incarichi di ricerca" gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- e) per "incarichi di consulenza" gli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Ente ha adottato apposita deliberazione di Consiglio Comunale (n. 40 del 27.11.2025) con la quale ha approvato il programma per gli incarichi di collaborazione autonoma, sulla base delle disposizioni introdotte dall'articolo 46 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133.

Detta deliberazione va trasmessa - entro 30 giorni dalla sua approvazione - alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti.

L'Ente ha pubblicato nel sito internet istituzionale gli eventuali provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tengono conto dei vincoli previsti dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'articolo 2, commi da 594 a 599 della [Legge 24.12.2007, n. 244](#) e del piano, da redigersi ai sensi dell'ex articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 06.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2011, n. 111 (*vedasi paragrafo 8.2.4*).

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi risulta coerente con:

- a) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- b) le scelte di razionalizzazione e/o di revisione operate dall'Ente.

Spese per organi di indirizzo, direzione e controllo

Nell'ordinamento dei Comuni gli organi di indirizzo politico e di amministrazione coincidono con gli "organi di governo" e gli organi di gestione con gli "organi di gestione", come meglio enunciato nello statuto comunale.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.)

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

Per le entrate da tributi in autoliquidazione, in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento, non è previsto il F.C.D.E.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20, programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Ente **non** si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 79, della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Il sistema di calcolo adottato dall'Ente, così come dichiarato dal responsabile del Servizio Finanziario, è quello della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità e la percentuale minima di accantonamento.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di F.C.D.E. per ciascuno degli anni 2026-2028 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

ANNO 2026

TITOLI	BILANCIO 2026 (a)	ACC.TO OBBLIGATORI O AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.999.483,66	597.282,55	597.282,55		19,91
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.408.037,05	0,00	0,00		0,00
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.089.457,43	113.673,15	113.673,15		10,43
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.268.736,19	0,00	0,00		0,00
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00		100,00
TOTALE GENERALE	11.765.714,33	710.955,70	710.955,70		6,04
di cui Parte Corrente	6.496.978,14	380.478,66	380.478,66		5,86
di cui Parte Capitale	5.268.736,19	0,00	0,00		0,00

ANNO 2027

TITOLI	BILANCIO 2027 (a)	ACC.TO OBBLIGATORI O AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.990.721,28	263.007,18	263.007,18		8,79
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.141.706,29	0,00	0,00		0,00
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.035.513,01	124.657,75	124.657,75		12,04
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	34.441.038,70	0,00	0,00		0,00
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE GENERALE	40.608.979,28	387.664,93	387.664,93		6,06
di cui Parte Corrente	6.167.940,58	385.044,40	385.044,40		6,24
di cui Parte Capitale	34.441.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNO 2028

TITOLI	BILANCIO 2028 (a)	ACC.TO OBBLIGATORI O AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.909.024,10	248.484,81	248.484,81		8,54
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.141.706,29	0,00	0,00		0,00
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.035.513,01	139.180,12	139.180,12		13,44
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	28.709.884,82				0,00
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00				0,00
TOTALE GENERALE	34.796.128,22	387.664,93	387.664,93		1,11
di cui Parte Corrente	6.086.243,40	389.664,93	389.664,93		6,40
di cui Parte Capitale	28.709.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo di riserva di competenza

Il fondo di riserva classico è di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Il limite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti se l'Ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate.

Inoltre, la metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

- anno 2026 - euro 27.000,00 pari allo 0,47% delle spese correnti;
- anno 2027 - euro 27.000,00 pari allo 0,50% delle spese correnti;
- anno 2028 - euro 27.000,00 pari allo 0,51% delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall'[articolo 166 del TUEL](#) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondo di riserva di cassa

Il fondo di riserva di cassa - *non inferiore allo 0,20% delle spese finali* - di cui all'[articolo 166, comma 2 quater, del TUEL](#), è stato previsto nella misura di euro 1.600.000,00.

Fondi per spese potenziali

Risulta uno stanziamento alla missione 20 per fondo rischi da contenzioso e passività potenziali che per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 riporta i seguenti valori:

Fondo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Accantonamento per contenzioso	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati			
Accantonamento per indennità fine mandato	-	-	-
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL personale	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-
Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Si ricorda che a fine esercizio, come disposto dall'[articolo 167, comma 3, del TUEL](#), le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Dettagli:

<p>a) <u>accantonamenti per contenzioso</u> sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni);</p> <p>b) <u>accantonamenti per indennità fine mandato</u> sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni);</p> <p>c) <u>accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati</u> sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 552, della Legge 27.12.2013, n. 147 e dall'articolo 21, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.</p>

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'articolo 1, comma 854, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dall'articolo 1, commi 859 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), prevedendo che, **a partire dall'anno 2021**, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 31.12.2009, n. 196:

- ❖ se non hanno ridotto il debito commerciale al 31.12 dell'anno precedente (2022) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2021) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.
- ❖ se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231 (30 giorni piuttosto che 60 giorni nel caso di specifici accordi).

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "**Fondo di Garanzia Debiti Commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 862, della Legge 27.12.2019, n. 160, il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Ente, in base alle risultanze per l'anno 2025 della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, ha l'obbligo dell'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali.

Risulta accantonato alla missione 20 quale fondo di garanzia debiti commerciali quanto segue:

Fondo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Accantonamento per FCDC	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Altri accantonamenti	-	-	-
Totale	35.000,00	35.000,00	35.000,00

ORGANISMI PARTECIPATI

Riguardo le attività esternalizzate ad organismi partecipati, si rileva che **non** vi sono previsioni di esternalizzazioni di servizi ad organismi partecipati.

Riduzione compensi CDA

Si ricorda in questa sede che le società a partecipazione di maggioranza pubblica diretta e indiretta, titolari di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che hanno conseguito nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo, dovranno, ai sensi dell'[articolo 21, comma 3, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175](#), procedere alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.

Quanto sopra non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Adeguamento statuti

Si ricorda che le società a controllo pubblico, già costituite all'atto dell'entrata in vigore del [Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175](#), debbono adeguare i propri statuti societari alle norme del suddetto Decreto.

Accantonamento a copertura di perdite

Ai sensi dell'articolo 1, commi da 550 a 562, della [Legge 27.12.2013, n. 147](#) e dell'[articolo 21, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175](#), e dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2024, **non** si rilevano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'Ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 552, della Legge 27.12.2013, n. 147.

Gestione Organismi Partecipati***Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni***

Il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30.09.2014 e pubblicato alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

L'Ente ha approvato, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della [Legge 23.12.2014, n. 190](#), un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire, con delibera di Consiglio comunale n. 99 del 02.04.2015.

L'Ente **non** ha provveduto ad individuare – ai fini del "[Gruppo Comune di Capri Leone](#)" - i componenti ed il perimetro di Consolidamento al fine della definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P. - e delimitazione perimetro di consolidamento, in quanto tale adempimento non è più necessario per tale Ente.

Le deliberazioni di cui sopra risultano pubblicate alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Revisione straordinaria delle partecipazioni

L'Ente ha provveduto ad approvare la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 - Ricognizione Partecipate possedute, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 17.11.2017.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, l'Ente ha provveduto all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette:

- a) al 31.12.2017, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2018;
- b) al 31.12.2018, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2019;
- c) al 31.12.2019, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.12.2020;
- d) al 31.12.2020, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27.12.2021;
- e) al 31.12.2021, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28.12.2022;
- f) al 31.12.2022, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19.12.2023;
- g) al 31.12.2023, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 18.12.2024;
- h) al 31.12.2024, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18.12.2025;

Garanzie rilasciate

Non risultano garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente, come meglio dettagliate nel prospetto che segue:

<i>Denominazione sociale</i>	<i>Motivo del rilascio della garanzia</i>	<i>Tipologia di garanzia</i>	<i>Importo della garanzia</i>

Spese di funzionamento e gestione del personale

Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, l'Ente **non** ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate.

SPESE IN CONTO CAPITALE**Finanziamento spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale previste negli anni 2026, 2027 e 2028 sono finanziate come segue:

		2026	2027	2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.268.736,19	34.441.038,70	28.709.884,82
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	8.000,00		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.276.736,19	34.441.038,70	28.709.884,82
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di Parte Capitale				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2026, 2027 e 2028 investimenti senza esborso finanziario (c.d. transazioni non monetarie). L'Ente non ha inteso acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

E' stato rilevato che l'Ente non ha posto in essere dal 1° gennaio 2016 contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.

Limitazione acquisto immobili

Non sono previsti acquisti di immobili.

Si rammenta che l'eventuale spesa per acquisto immobili deve rispettare le condizioni di cui all'articolo 1, comma 138, della Legge 24.12.2012, n. 228, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 bis del Decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, del Decreto-legge 06.07. 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ex patto di stabilità interno, gli Enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese;
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'Ente.

L'articolo 1, comma 905, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il Rendiconto della Gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo e il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

In virtù di tali adempimenti tale limitazione potrebbe essere disapplicata.

INDEBITAMENTO

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 202 del TUEL.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2026, 2027 e 2028 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato articolo 204 del TUEL, è stata la seguente:

Descrizione	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Interessi passivi	112.447,28	107.727,67	104.186,03	100.522,43	103.146,73	98.989,36	94.695,94
entrate correnti	3.270.594,94	4.228.597,17	5.486.034,78	4.652.704,02	5.835.991,28	5.265.864,99	5.984.662,27
% su entrate correnti	3,44%	2,55%	1,90%	2,16%	1,77%	1,88%	1,58%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di Revisione Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 24.12.2012, n. 243, come modificato dall'articolo 2 della Legge 12.08.2016, n. 164, ha verificato che le programmate operazioni di investimento **non** sono accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

È stato verificato, altresì, che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 per interessi passivi e oneri finanziari diversi si ritiene essere congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL.

L'indebitamento dell'ente ha subito la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Residuo debito (+)	3.557.979,50	3.433.225,09	3.305.098,88	3.250.078,67	3.194.617,12	3.050.979,83	2.903.185,17
Nuovi prestiti (+)							
Prestiti rimborsati (-)	124.754,41	128.126,21	55.020,21	55.461,55	143.637,29	147.794,66	151.116,64
Estinzioni anticipate (-)							
Altre variazioni +/-							
Totale fine anno	3.433.225,09	3.305.098,88	3.250.078,67	3.194.617,12	3.050.979,83	2.903.185,17	2.752.068,53

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale ha registrato la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Oneri finanziari	112.447,28	107.727,67	104.186,03	100.522,43	103.146,73	98.989,36	94.695,94
Quota capitale	124.754,41	128.126,21	55.020,21	55.461,55	143.637,29	147.794,66	151.116,64
Totale	237.201,69	235.853,88	159.206,24	155.983,98	246.784,02	246.784,02	245.812,58

L'Ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie; pertanto, non è stato costituito il relativo accantonamento.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa Depositi e Prestiti

L'Ente ha ottenuto negli anni 2014, 2015, 2020 e 2021, ai sensi:

- ✓ dell'articolo 1, comma 10, del Decreto-legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64;
- ✓ dell'articolo 13, comma 9, del Decreto-legge 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.10.2013, n. 124 e del Decreto Ministeriale M.E.F. 10 febbraio 2014;
- ✓ dell'articolo 32 del Decreto-legge 24.04.2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.06.2014, n. 89 e del Decreto M.E.F. del 15 luglio 2014;
- ✓ dell'articolo 8, comma 6, del Decreto-legge 19.06.15, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015, n. 125 e del Decreto Direttoriale M.E.F. n. 63048 del 07.08.2015;
- ✓ ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 del Decreto-legge 19.05.2020, n. 34;
- ✓ ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del Decreto-legge 25.05.2021, n. 73;

delle anticipazioni di liquidità - per un importo complessivo di euro **5.738.802,941** - dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili rispettivamente scadenti al 31.12.2012, al 31.12.2013, al 31.12.2014, al 31.12.2019 ed al 31.12.2020, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti scadenti rispettivamente nell'anno 2042, 2043, 2052 e 2054.

Contratti di leasing e Contratti di partenariato pubblico-privato

L'Ente non ha in corso al 01.01.2026 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato.

Si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 10 della Legge 24.12.2012, n. 243](#):

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

GESTIONE BUROCRATICA DELL'ENTE**Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche**

Si richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della Legge 31.12.2009, n. 196](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto [dall'articolo 1, comma 712 ter, della Legge 28.12.2015, n. 208](#), non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento.

E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Pareri obbligatori

Si raccomanda l'Ente di sottoporre tutti gli atti inerenti la programmazione economico – finanziaria al parere preventivo e obbligatorio dell'Organo di Revisione Economico Finanziario, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità.

OSSERVAZIONI – SUGGERIMENTI - RACCOMANDAZIONI

A conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, si considerano congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste, tenendo conto ed avuto riguardo delle seguenti previsioni:

a) di parte corrente

- delle risultanze delle previsioni definitive dell'esercizio 2026, 2027 e 2028;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'articolo 193 del TUEL;
- dei riflessi delle decisioni descritte nel Documento Unico di Programmazione – D.U.P. semplificato;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- sulla quantificazione del fondo per accantonamenti per passività potenziali, per le motivazioni riportate nelle conclusioni del presente parere;
- sulla quantificazione del fondo pluriennale vincolato, per le motivazioni riportate nel relativo paragrafo del presente parere;
- dei vincoli disposti per il rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

b) per investimenti

- si ritiene conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, l'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati alla proposta di Bilancio;
- si ritiene comunque coerente la previsione di spesa per investimenti con il Documento Unico di Programmazione – D.U.P, con il piano triennale dei lavori pubblici, tenendo presente che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i mezzi finanziari anche se appare molto difficile la realizzazione di tutte le opere riportate.

c) equilibri di finanza pubblica

- le previsioni contenute nello schema di bilancio dovrebbero consentire all'Ente di conseguire negli anni 2026, 2027 e 2028 gli equilibri di finanza pubblica, tenendo conto di quanto riportato nel presente parere.

d) previsioni di cassa

- poco attendibili, in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e potenzialmente potrebbero risultare non congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento e alle scadenze di legge.

CONCLUSIONI

Le previsioni di entrata e di spesa corrente devono essere costantemente verificate e monitorate, osservando quanto espresso nel presente parere, adottando, qualora si rilevassero insufficienti per mantenere l'equilibrio economico - finanziario complessivo, i consequenziali provvedimenti di riequilibrio.

L'Ente è tenuto comunque a garantire l'equilibrio strutturale incidendo laddove non è possibile ridurre la spesa sulla leva fiscale.

Dagli atti sottoposti alla verifica di questo Organo di Revisione Economico Finanziaria si evince una intensa attività da parte dell'Ente rivolta alla riscossione dell'IMU, della TARI e del Servizio Idrico.

L'Ente è invitato ad attivare procedure di incasso dei crediti più efficace ed efficiente al fine di scongiurare eventuali prescrizioni che inevitabilmente provocherebbe danno erariale e a porre in essere un monitoraggio costante attraverso un'attività specifica.

Situazione di Cassa

Considerate le difficoltà di riscossione, si prescrive di attivare uno specifico programma di recupero dei residui attivi al fine di garantire l'equilibrio finanziario ed il pareggio di cassa.

Si ricorda che uno squilibrio finanziario strutturale comporta inevitabilmente un dissesto finanziario dell'Ente.

Gestione del Personale

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”*

Si accerterà che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato siano improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'[articolo 40 bis del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165](#) e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria dell'Ente, con i vincoli di bilancio ed il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Debiti potenziali ed al contenzioso in corso.

Si invita l'Ente a porre particolare attenzione ai debiti potenziali relativi al contenzioso legale in corso, attivando ogni procedura necessaria per una completa ricognizione, ivi comprese le date di fissazione delle udienze al fine di poter determinazione in maniera puntuale l'accantonamento al fondo rischi nei rendiconti della gestione e prevedere risorse nel relativo periodo temporale.

Si invita l'Ente ad attivare un continuo monitoraggio approvando, prima del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, una delibera con l'elenco del contenzioso in essere e le relative percentuali di soccombenza.

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'[articolo 239 del TUEL](#) e tenuto conto:

- del parere espresso sul D.U.P.;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- degli equilibri di competenza e di cassa;
- dei pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028;

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria

ha verificato che il Bilancio di Previsione è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del Regolamento di Contabilità, dei principi previsti dall'[articolo 162 del TUEL](#) e dalle norme previste nel [Decreto Legislativo 23.06.2001, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni](#) e dai [principi contabili applicati n. 4/1](#) e [n. 4/2](#) allegati al predetto Decreto Legislativo;

esprime

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028 e sui documenti allegati, con le osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni sopra citate che qui si intendono integralmente richiamate, quali parti integranti ed essenziali del presente parere.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente

Dott.ssa Roberta Marino